



20649/17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

BANCA -  
PRIVACY

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

M.S.

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Ud. 12/06/2017 -  
CC

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

R.G.N. 7694/2016

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Rel. Consigliere - Rep.

A RECORDE  
C.U.F.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 7694-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

(omissis);

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs.100/00 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) ;

**- intimata -**

avverso l'ordinanza n. 1958/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Rg. n. 7694/2016

6448  
17

## FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Modena, con sentenza 7 aprile 2014, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da (omissis) contro (omissis), per avere illecitamente chiesto a (omissis) e ottenuto notizie relative al proprio estratto conto, poi utilizzate nella causa di separazione personale nei confronti della (omissis), in violazione della normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. L'appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Bologna, con ordinanza in data 28 dicembre 2015, perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto (art. 348 bis c.p.c.).

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell'art. 348 ter, quarto comma, c.p.c.; la (omissis) non ha svolto difese.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato l'errata interpretazione di imprecise norme del d.lgs. n. 196 del 2003, in tema di privacy e trattamento dei dati sensibili.

Il ricorso è inammissibile. Con l'ordinanza impugnata la Corte bolognese ha richiamato la motivazione del Tribunale, secondo la quale, nel richiedere informazioni o documenti alla banca, la (omissis) non aveva violato alcuna norma di legge né aveva tenuto un comportamento fraudolento; la Corte ha anche ritenuto che l'attore non avesse offerto alcuna indicazione circa il danno subito.

Tanto premesso, con il ricorso per cassazione, il (omissis) ha censurato soltanto la prima *ratio decidendi*, lamentando l'illiceità del comportamento della convenuta (omissis), ma non la seconda *ratio*, distinta ed autonoma, la quale è da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.

Il ricorso è inammissibile (v. Cass., sez. un., n. 7931/13 e 16602/2005).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 12 giugno 2017.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
~~Paolo TALARICO~~  
*Paolo Talarico*

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Roma, **31 AGO. 2017**

Il Funzionario Giudiziario  
~~Paolo TALARICO~~  
*Paolo Talarico*

